



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**Pensione
invalidità civile;
seconda casa**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUCIA ESPOSITO - Presidente -
- Dott. ATTILIO FRANCO ORIO - Consigliere-
- Dott. MARIA CASOLA - Consigliere-
- Dott. SIMONA MAGNANENSI - Consigliere -
- Dott. ALESSANDRO GNANI -Rel. Consigliere -

R.G.N.11699/2024

Cron.

Rep.

Ud 10/02/2026

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11699-2024 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [redacted]

- ricorrente -

contro

[redacted] rappresentata e difesa dall'avvocato

[redacted]

- controricorrente -

2026

657

avverso la sentenza n. 717/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/11/2023 R.G.N. 613/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2026 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO GNANI.

RILEVATO CHE

La Corte d'appello di Firenze confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda svolta da



██████████ nei confronti dell'Inps e avente ad oggetto l'accertamento del diritto ad ottenere la pensione di invalidità civile nella misura intera dall'1.1.19 con conseguente diritto a trattenere i ratei che l'Inps pretendeva indebiti, nonché al pagamento dei successivi ratei non corrisposti dall'Inps.

Riteneva la Corte d'appello che non fosse superato il limite reddituale presupposto della prestazione, poiché nei redditi da computarsi, ovvero solo quelli rilevanti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non poteva includersi il valore degli immobili di proprietà ma non locati, soggetti all'Imu ma non all'Irpef.

Avverso la sentenza, l'Inps ricorre per un motivo.

██████████ resiste con controricorso, illustrato da memoria.

In sede di odierna adunanza camerale, il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.

RITENUTO CHE

Con l'unico motivo di ricorso, l'Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt.12, 13, 19 l. n.118/71, in relazione all'art.26 l. n.153/69 e agli artt.3, 10, 42, 43 d.P.R. n.917/86, per non avere la sentenza impugnata computato nel limite reddituale per le prestazioni economiche in materia di invalidità civile il reddito da fabbricati, ad uso abitativo e non locati.

Il motivo è fondato.

Va qui richiamato il principio affermato da questa Corte (Cass.16006/25) in causa analoga alla presente, avente



ad oggetto anch'essa la prestazione di pensione derivante da invalidità civile (art.12 l. n.118/71). In tale precedente si è statuito che, ai fini della determinazione del limite di reddito per l'accesso alla predetta prestazione, occorre far riferimento al reddito imponibile ai fini Irpef, nel cui conteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad uso abitativo non locati diversi dall'immobile adibito ad abitazione principale: infatti, solo per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale opera la deroga stabilita dall'art. 26 l. n.153/69, mentre per gli immobili ulteriori, non locati, si applica l'imposta Imu, la quale è sostitutiva ex art.8, co.1, d.lgs. n.23/11 di quella Irpef, al fine di evitare una doppia imposizione sui redditi da fabbricati; ciò tuttavia non vale ad escludere che i redditi da fabbricato concorrano a determinare la base imponibile Irpef.

La sentenza impugnata non ha fatto esatta applicazione di tale principio e va perciò cassata con rinvio alla Corte di appello di Firenze che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame della controversia, e statuirà sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente giudizio di cassazione.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 10.2.26

La Presidente

Lucia Esposito

